



*Direzione Provinciale di Monza e della Brianza*

# **LE LITI FISCALI MINORI**

**Monza, 15 novembre 2011**

**Dott. MASSIMO MIGGIANO**

# LE LITI FISCALI MINORI

ART. 39, COMMA 12 DL 98/2011  
(Convertito dalla Legge n. 111/2011)

Liti fiscali “minori”

ARTICOLO 16 LEGGE 289/2002

# LE LITI FISCALI MINORI

## PRASSI:

CIRCOLARE 12/E/2003  
CIRCOLARE 17/E/2003  
CIRCOLARE 18/E/2003  
CIRCOLARE 19/E/2003  
CIRCOLARE 22/E/2003  
CIRCOLARE 28/E/2003  
CIRCOLARE 4/E/2007

CIRCOLARE 48/2011

RISOLUZIONE 100/E/2003  
RISOLUZIONE 103/E/2003  
RISOLUZIONE 104/E/2003  
RISOLUZIONE 225/E/2003  
RISOLUZIONE 80/E/2004  
RISOLUZIONE 103/E/2004

# **LE LITI FISCALI MINORI**

**RISOLUZIONE 82/2011**

**Codici tributi per la definizione  
(8082 nel Modello F24  
“con elementi identificativi”)**



## LE LITI FISCALI MINORI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE PROT. 2011/119854 DEL 14-9-2011

DOMANDA PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

# LE LITI FISCALI MINORI

Adobe Reader - [Modello di domanda liti fiscali.pdf]

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

Salva una copia Selezione 55% Cerca nel Web Adobe Reader 7.0

Livelli  
Pagine  
Allegati  
Commenti

Mod. CF

**agenzia entrate**

**DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE**  
ARTICOLO 39, COMMA 12, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO,  
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

**DIREZIONE REGIONALE O PROVINCIALE COMPETENTE**  
Codice ufficio

**DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**  
Codice fiscale

**Persona fisica**  
Cognome Nome Sesso  
Data di nascita Censura lo Stato civile il mese Anno di nascita  
Dimensione e regione sociale Numero parti

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**  
Codice Numero cognome Cap. Codice comune  
Spazio per altre particolari indicazioni Numero via

**RISERVA TO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI**  
Codice fiscale obbligatorio Codice comune Codice fiscale anagrafe e via di residenza  
Regione Censura lo Stato civile il mese Anno di nascita  
Rappresentante, ruolo, codice tributario, codice fiscale, via, numero telefono

**DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE**  
Cognome personale Nome  
Tipo di lite impugnata Numero via impugnata  
Particella d'imposta / anno di registrazione Esperto di ruolo del comune e Anno di nascita e dell'esperto  
Regione Censura lo Stato civile il mese Anno di nascita Numero comune  
Materiale della lite Impugnato da  
Data di registrazione Impugnato contro il prodotto di giudizio  
Spazio riservato per le delibere

**FRAMA DELLA DOMANDA**

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TEENATICA**  
Codice fiscale del contribuente Numero di protocollo in via telematica la domanda IN istanza di alle del CAI  
Riferimento all'invio Data dell'impugnazione DATA DELL'INTELLIMENDADO

2 di 5

start Posta in arrivo - Micro... PROVEDIMENTO DI... Adobe Reader - [Mod... IT 13.00

# LE LITI FISCALI MINORI

*Dal 4/11/2011*

The screenshot shows the website of the Agenzia delle Entrate. The browser's address bar contains the URL <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/hor.../cosadevifare/richiedere/definizione+delle+liti+fi>. The main navigation menu includes 'L'Agenzia', 'Il tuo profilo fiscale', 'Cosa devi fare', 'Strumenti', and 'Servizi online'. The 'Definizione delle liti fiscali pendenti' menu item is highlighted with a yellow circle. Below the menu, the page title is 'Software di compilazione'. The main content area describes the 'Software di compilazione' (DLF) version 1.0.0, released on 03/11/2011. It explains that the software allows for the compilation of tax dispute forms for simplified cases with a value up to 20,000 euros. It also mentions that registered users must install the 'File Internet' application, while others use the 'Entratel' application. The page includes a 'Link correlati' section with two links: 'Caratteristiche tecniche per la stampa del modello - pdf' and 'F24 "elementi identificativi"'. A 'Tutti i software' button is also visible.

# LE LITI FISCALI MINORI

## AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 39, comma 12, richiamando l'art. 16 della Legge n. 289/2002

consente di definire, **a richiesta del contribuente**,

tutte le liti fiscali:

- nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate
- concernenti *“atti impositivi”* e di *“irrogazione delle sanzioni”*
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio
- *il cui valore non superi 20.000 euro*

# LE LITI FISCALI MINORI

dunque affinché una lite sia definibile

devono sussistere contemporaneamente anche le seguenti condizioni:



- la controversia deve avere ad oggetto rapporti di natura tributaria, ossia deve rientrare nella nozione di “lite fiscale” ed avere ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate
- l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio.

**NB:** Per le controversie definibili, ai sensi dell’articolo 39, comma 12, lettera e), **“restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi”.**

# LE LITI FISCALI MINORI

## LITI MINORI

La definizione delle liti fiscali

incide

sui rapporti pendenti alla data del 1° maggio 2011 e non può riflettersi su quelli a tale data esauriti:

*quindi è*  *necessario che:*

- alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (data di notifica del ricorso all'Ufficio, indipendentemente della successiva costituzione in giudizio);
- prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (entro il 5 luglio 2011) non sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva.

**NB:** Non sono definibili le cosiddette "liti potenziali", ossia quelle in cui il ricorso in primo grado non sia stato presentato alla data del 1° maggio 2011 pur essendo, a tale data, pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato

# LE LITI FISCALI MINORI

**Pronunce definitive al 6 luglio 2011**

Il passaggio in giudicato di una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011, prima, cioè, dell'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011,

**preclude**  
la possibilità di definire la relativa controversia

Relativamente alle liti definibili, la lettera c) dell'articolo in commento stabilisce che dal 6 luglio 2011 *“sono [...] sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”*.

**di conseguenza**  
la sospensione dei termini impedisce fino al 30 giugno 2012 il passaggio in giudicato delle decisioni i cui termini di impugnativa erano **ancora pendenti al 6 luglio 2011**.

# LE LITI FISCALI MINORI

Liti pendenti a seguito di rinvio




Sono definibili le liti oggetto di rinvio innanzi:

- alle Commissioni tributarie
- all'Autorità giudiziaria ordinaria di merito.

La lettera c) del comma 12 dell'articolo 39 sospende i termini di riassunzione

e pertanto

è consentita



la chiusura nelle ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio, sia da parte della Corte di Cassazione sia da parte dei giudici di merito, a condizione che alla data del 6 luglio 2011 non fossero ancora spirati i termini per la riassunzione.

# LE LITI FISCALI MINORI

Pronunce di inammissibilità

Sono considerate liti pendenti anche le controversie per le quali:

- alla data del **1° maggio 2011**, sia intervenuta una **pronuncia di inammissibilità**,
- e alla data dal **6 luglio 2011** non sono ancora **decorsi i termini per impugnarla**

Sono ammesse, pertanto, alla definizione anche le liti instaurate mediante **ricorsi proposti oltre i termini** prescritti dalla legge ovvero **privi dei requisiti di forma e di contenuto** previsti ex art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, purché **prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Lite autonoma e valore della lite

Ai fini della definizione in esame sono “LITI AUTONOME”

quelle relative a:

- avvisi di accertamento,
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- ogni altro atto di imposizione

### *Esempio:*

Quando con il **medesimo atto introduttivo del giudizio** siano stati impugnati **più avvisi di accertamento**, si hanno **tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite.**

La **non definibilità** di una o più liti autonome **non esclude** la possibilità di riferire la definizione anche alle altre “liti autonome” per le quali sussistano i requisiti.

# LE LITI FISCALI MINORI

Lite autonoma e valore della lite

La definizione di ciascuna lite autonoma



*si perfeziona*

con **il versamento della somma dovuta**, relativamente al valore della stessa lite.

Il valore della lite, da assumere come base di calcolo della definizione, è dato:

- dall'ammontare dell'imposta o maggiore imposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento;
- dall'importo della sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;
- dall'importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

# LE LITI FISCALI MINORI

Il valore della lite

è mutuato

dall'articolo 16, comma 3, lettera c), legge n. 289/2002

secondo il quale il valore da assumere come base di calcolo per la definizione è costituito dall'importo del tributo contestato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in riferimento a ciascun atto impugnato, a prescindere dagli ulteriori sviluppi della controversia.

# LE LITI FISCALI MINORI

Altro presupposto per la definizione

è quindi

che la lite **esprima un determinato valore** sul quale calcolare le somme dovute.

ne discende che **non sono ammesse alla definizione**:

- le liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile,
- quelle concernenti atti che non recano l'indicazione né dell'importo dell'imposta né delle sanzioni.

In tal caso, infatti, non esiste un importo quantificabile sul quale applicare le percentuali previste dall'articolo 39, D.L. n. 98/2011 ai fini della definizione della lite.

# LE LITI FISCALI MINORI

In applicazione dell'articolo 16, comma 3, legge n. 289/2002

poi

VALORE DELLA LITE

deve essere determinato :

- con riferimento a ciascuno degli atti oggetto di contestazione
- se ci sono più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) occorre riferirsi al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione nel giudizio in primo grado.
- quale valore massimo della lite definibile, pari a 20.000 euro, si considera l'importo complessivo di tutte le imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugnato.

**Non è ammessa la chiusura parziale della lite** (ossia limitatamente ad una sola parte della materia del contendere o solo a una parte dei tributi in contestazione)

# LE LITI FISCALI MINORI

## ***Esempio:***

La lite concerne un avviso riguardante sia l'Irpef per 10.000€ sia l'Irap per 1.000€ più sanzioni ed interessi. Il valore della lite è quindi pari a 11.000€: non si può effettuare una definizione parziale relativamente solo all'Irpef o all'Irap, ma dovrà essere versato un importo commisurato alla somma delle predette imposte, che sarà commisurato alla situazione processuale *in itinere*.

## ***Eccezione:***

unica eccezione è l'ipotesi in cui una lite autonoma abbia per oggetto sia rapporti tributari definibili che rapporti non definibili



in questo caso si potrà definire parzialmente la lite, determinando il valore della stessa senza considerare i tributi e le sanzioni non definibili per le quali il giudizio proseguirà

# LE LITI FISCALI MINORI

Atti impugnati solo in parte

Se il ricorso contesta solamente una parte dei tributi dell'atto impugnato

la definizione può ammettersi assumendo come valore della lite l'ammontare del tributo in contestazione in primo grado, senza tener conto né dell'importo dei tributi non contestati né delle sanzioni e dei relativi interessi.

Se con un unico provvedimento o con provvedimenti separati:

- l'Ufficio ha richiesto il tributo e le sanzioni amministrative ad esso collegate
- e il contribuente ha limitato la contestazione in primo grado soltanto alle sanzioni

per il calcolo dell'importo dovuto ai fini della definizione occorre fare riferimento esclusivamente alle sanzioni contestate.

# LE LITI FISCALI MINORI

## Rettifica di perdite

Le liti originate dall'impugnazione di un atto di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di una perdita.

sono definibili

Per la **verifica del limite** di valore (20.000€) e per la **determinazione dell'importo** dovuto per la definizione occorre distinguere due ipotesi:

- 1) il contribuente intende definire la lite ma non affrancare la perdita;
- 2) il contribuente intende definire la lite ed affrancare la perdita.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Nella prima ipotesi:*

Definizione senza affrancamento



il valore della lite

è dato alla maggiore imposta accertata, o, in mancanza di imposta, dalle sanzioni irrogate.

*Nella seconda ipotesi:*

*Relativa ad un avviso di accertamento che, a seguito della rettifica delle perdite, evidenzi*  
*un imponibile o, comunque, delle imposte dovute*



il valore della lite

si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l'imposta "virtuale" commisurata all'ammontare delle perdite in contestazione.

**Nota Bene :**

Ove, invece, la rettifica delle perdite non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della sola imposta "virtuale" che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata (Circolare 17/2003)

## LE LITI FISCALI MINORI

### *Esempio (circolare 48/2011):*

Una società per azioni, per l'anno d'imposta 2007, ha dichiarato ai fini IRES una perdita di 50.000 euro, computata interamente in diminuzione del reddito complessivo dell'anno successivo, anch'esso, per semplicità, pari a 50.000 euro.

Per effetto di tale computo, il reddito dichiarato per l'anno 2008 diviene pari a 0.

A seguito di avviso di accertamento notificato ai fini IRES per l'anno d'imposta 2007, la perdita di tale periodo viene completamente disconosciuta.

Anche per l'anno d'imposta successivo (2008) viene notificato avviso di accertamento, col quale viene recuperata la perdita generata nel 2007 e computata in diminuzione nel periodo d'imposta 2008 e viene, inoltre, rideterminato il reddito complessivo per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi (ad esempio pari a 20.000 euro).

Il reddito accertato è, pertanto, pari a 70.000 euro (50.000 euro derivanti dalla rettifica della perdita dichiarata per il 2007 più 20.000 euro per effetto della rettifica dei ricavi). Tali atti vengono integralmente impugnati e la lite pende alla data del 1° maggio 2011 in Commissione tributaria provinciale.

## LE LITI FISCALI MINORI

Riepilogando, avremo:

	Dichiarato (importi in euro)	Accertato (importi in euro)
Anno d'imposta 2007		
Perdita	- 50.000	0
Anno d'imposta 2008		
Reddito imponibile	0	70.000

# LE LITI FISCALI MINORI

**Nel caso illustrato si possono prospettare le seguenti soluzioni:**

A) La società può definire la lite pendente relativa all'anno d'imposta 2007



con costo pari all'imposta virtuale calcolata sulla perdita rettificata

- 50.000 euro x 33 per cento = **16.500 euro** (valore della lite pari all'imposta virtuale calcolata sulla perdita azzerata per effetto della rettifica)
- 16.500 euro x 30 per cento = **4.950 euro** (costo della definizione determinato applicando all'imposta virtuale l'aliquota del 30 per cento prevista per le liti pendenti in primo grado, per le quali non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia)

**NB:** si potrà **affrancare** l'intera perdita dichiarata portandola in diminuzione dell'imponibile relativo all'anno d'imposta 2008. Nella lite relativa a quest'ultimo anno:


- cesserà parzialmente la materia del contendere limitatamente al disconoscimento delle predette perdite mentre la controversia proseguirà per il rilievo riguardante i maggiori ricavi recuperati a tassazione (nell'esempio pari a 20.000 euro);
- ovvero potrà essere definita commisurando il valore della lite all'imposta corrispondente ai soli maggiori ricavi.

# LE LITI FISCALI MINORI

## Soluzione alternativa:

B)  La società  
↓ può anche  
definire solo la lite relativa all'anno d'imposta 2008.

In tal caso, **non essendo definibile parzialmente la controversia**, il valore della lite è pari **all'imposta relativa all'intero maggior imponibile accertato** (27,5 per cento di 70.000 euro = 19.250 euro), sul quale va applicata l'aliquota del 30 per cento (prevista in caso di pendenza in primo grado senza decisione) e quindi:

  
il costo della definizione è pari a: **19.250 euro x 30 per cento = 5.775 euro.**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Ambito di definibilità delle liti

Possono **essere definite** le controversie aventi ad oggetto:

- **avvisi di accertamento,**
- **provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**
- **ogni altro atto di imposizione**

**Non sono definibili** le controversie instaurate con ricorsi avverso atti diversi da quelli impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n 546 del 1992, non aventi natura di "*atti impositivi*".

*Ad esempio sono escluse dalla definizione* le controversie instaurate a seguito dell'impugnazione di **comunicazioni di irregolarità, di risposte ricevute ad istanze di interpello, di dinieghi di autotutela,** ovvero quelle relative al **Contributo al servizio sanitario nazionale, ecc.**

# **LE LITI FISCALI MINORI**

Casi particolari che meritano attenzione



- *Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di Liquidazione e controllo formale*
- *Atti di recupero di crediti d'imposta che realizzano un'agevolazione Fiscale*
- *Avvisi di liquidazione*
- *Sanzioni amministrative collegate al tributo*
- *Sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari*
- *Diniego o revoca di agevolazioni*
- *Tasse automobilistiche*
- *Contributi e premi previdenziali ed assistenziali*
- *Tributi locali*
- *Canone di abbonamento alla televisione*
- *Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso*
- *Precedenti definizioni agevolate*
- *Sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari*

# LE LITI FISCALI MINORI

*Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di Liquidazione e controllo formale*



**Non sono definibili** le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi:

- per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate (**art. 36-bis DPR 600/1973, comma 2, lettera f) e art. 54-bis del DPR 633/1972**);
- per i controlli della tempestiva effettuazione dei versamenti ancor prima della presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente o del sostituto d'imposta;
- per omesso versamento dell'Irap dovuta dai lavoratori autonomi che, dopo averla indicata in dichiarazione ne hanno omesso il versamento per ritenuta insussistenza del presupposto impositivo;
- per il recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di Liquidazione e controllo formale*



**Sono invece definibili** le liti fiscali aventi ad oggetto quei ruoli:

- che consentono di provvedere, in aggiunta al controllo dei versamenti, anche alla rettifica di alcuni dati indicati nella dichiarazione con conseguente iscrizione a ruolo delle imposte dovute in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dai contribuenti;
- derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973



Si pensi alla **riduzione o all'esclusione di deduzioni e detrazioni** non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti **ovvero alle correzioni** effettuate



**In tali circostanze il ruolo si differenzia dall'atto di mera riscossione dell'imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo.**

# LE LITI FISCALI MINORI

*Ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di Liquidazione e controllo formale , DEFINIBILI*

## IMPORTANTI PRECISAZIONI:

- se il contribuente alla data del versamento dell'importo dovuto per la definizione non ha ancora pagato la cartella acquisisce, a seguito della verifica della regolarità della domanda presentata, **il diritto allo sgravio del ruolo**
- se invece, prima della presentazione della domanda il contribuente abbia già pagato per intero la cartella, **non vi è sostanzialmente interesse alla definizione**, in quanto, fatta salva l'ipotesi in cui sia già intervenuta la soccombenza dell'Agenzia delle entrate, non si ha diritto al rimborso dei versamenti effettuati

# LE LITI FISCALI MINORI

*Atti di recupero di crediti d'imposta che realizzano un'agevolazione Fiscale*

La giurisprudenza ha riconosciuto **natura impositiva** agli atti con i quali gli Uffici recuperano crediti d'imposta che realizzano un'agevolazione fiscale, indebitamente utilizzati.

In particolare la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla giurisdizione, ha sottolineato che *“In tema di contenzioso tributario gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. sez. V, Ordinanza 7 aprile 2011, n. 8033)*

Tali atti, dunque, in quanto volti, **previo diniego del diritto all'agevolazione, a recuperare il credito d'imposta utilizzato, rientrano nel novero degli “atti impositivi” e, pertanto, sono DEFINIBILI**

# LE LITI FISCALI MINORI

*Avvisi di liquidazione e ruoli*

*riguardano*

procedimenti che non prevedono l'autoliquidazione dei tributi: non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ma si limitano a trarre le necessarie conseguenze dai dati in esse dichiarati.

**Occorre, tuttavia, evidenziare che, ai fini della definizione rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, prescindendo dal "nomen iuris".**

*in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere "per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione" (Cass. 6 Ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione*

# LE LITI FISCALI MINORI

Con la **circolare del 28 aprile 2003, n. 22/E**, è stata chiarita anche la questione della definibilità della lite relativa

all'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione

in sede di liquidazione di tale imposta, l'Ufficio effettua un controllo ai sensi dell'articolo **33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**, volto a correggere errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante e oggettivamente desumibili dal contesto della dichiarazione, ma anche ad escludere riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati,

**è necessario valutare caso per caso la natura dell'atto amministrativo secondo criteri analoghi a quelli indicati per la liquidazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, Irap e Iva.**

# LE LITI FISCALI MINORI

La cartella di pagamento



quando è preceduta da un avviso di accertamento,

costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo e **pertanto la lite non è definibile**,

Tuttavia:

possono essere definite, al contrario, le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che **non siano state precedute da atti impositivi presupposti** e, conseguentemente, portino **per la prima volta** il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria.



In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo **l'invalidità della notifica** del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Sanzioni amministrative collegate al tributo*

Ove irrogate con provvedimento separato  
(e il tributo non sia più in contestazione)

è consentito chiudere la lite per la parte pendente  
avendo riguardo all'ammontare delle sanzioni

## ***Precisazioni:***

Analogamente, è ammessa la definizione qualora la lite abbia ad oggetto sanzioni amministrative collegate al tributo separatamente irrogate a soggetto diverso dal contribuente (ad esempio, amministratore, rappresentante, dipendente).

# LE LITI FISCALI MINORI

*Diniego o revoca di agevolazioni*

2 IPOTESI:

1) La lite  
↓ **non può essere definita**

se ha per oggetto esclusivamente la spettanza di un'agevolazione senza quantificare l'imposta richiesta

2) La lite  
↓ **è definibile**

qualora, con il provvedimento impugnato, oltre a negare o revocare l'agevolazione tributaria ha contestualmente accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo

# LE LITI FISCALI MINORI

*Tasse automobilistiche*

Le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, quale ente che ne cura la gestione riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l'omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici.

non sono definibili

## *Precisazione*

Sono **definibili** le controversie che discendono da **atti impositivi diversi dalla mera liquidazione** dell'obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi.

# LE LITI FISCALI MINORI

## *Contributi e premi previdenziali ed assistenziali*

Gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 oltre alle imposte accertate hanno anche l'indicazione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato

le controversie relative a tali contributi e premi:

- sono instaurate nei confronti degli enti previdenziali (manca la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate)
- rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie

ne consegue che

**non sono definibili** e ai fini della determinazione del **valore della lite** non vanno considerati i maggiori contributi contestati con l'avviso di accertamento.

# LE LITI FISCALI MINORI

## *Tributi locali*

**Non sono definibili** le liti sui tributi amministrati dagli Enti locali, rispetto alle quali l'Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva.

## *Canone di abbonamento alla televisione*

**Non sono definibili** in quanto riguardano principalmente l'impugnazione di atti con cui si contesta al contribuente l'omesso versamento dello stesso.

### ***Precisazione***

Anche in questo caso sono definibili qualora le controversie discendano da atti impositivi che non si risolvano in una mera liquidazione dell'obbligazione tributaria o nel recupero di versamenti omessi.

# LE LITI FISCALI MINORI

## *Silenzio-rifiuto o diniego di rimborso*

Non sono definibili le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi in quanto:

- le somme **rimborsabili** per effetto della definizione, sono, eventualmente, solamente quelle versate in base alle norme sulla **riscossione provvisoria** in pendenza di giudizio
- in materia di rimborsi, **l'obbligo di restituzione** a carico dell'Agenzia delle entrate sorge solo in caso di soccombenza disposta con provvedimento giudiziale definitivo (non vi è interesse del contribuente a definire una lite pendente concernente un'istanza di rimborso, considerato che solo la pronuncia favorevole definitiva costituisce titolo per la restituzione)
- le cause di rimborso **non concernono una pretesa** dell'Agenzia delle entrate di maggiori tributi o sanzioni amministrative, ma un'istanza di restituzione di somme assunte come **indebitamente versate** dal contribuente

# LE LITI FISCALI MINORI

*Precedenti definizioni agevolate*

**Non sono definibili** i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate

↓ in questo senso si è pronunciata

la Corte di cassazione, stabilendo, con **la sentenza 3 ottobre 2006, n. 21328**, una regola generale secondo la quale *“il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un’esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono...”*

## ***Precisazione***

Resta inteso che, ove ricorrano gli altri presupposti per avvalersi della definizione in esame, sono definibili le liti originarie per le quali non si sia perfezionata una precedente definizione agevolata.

# LE LITI FISCALI MINORI

## Sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari

Con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, la Corte costituzionale  
↓ ha dichiarato

*“l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546..., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.*

Deve escludersi pertanto la competenza delle Commissioni tributarie rispetto alle sanzioni non collegate ad alcun tributo, tra le quali quelle relative al lavoro irregolare

Conseguentemente, le controversie sorte a seguito di impugnazione di avvisi di irrogazione di sanzioni per il lavoro “sommerso” o per altre sanzioni non tributarie **non sono definibili**

# LE LITI FISCALI MINORI

*Controversie instaurate da società di persone*

Se l'accertamento impugnato da una società di persone  
è limitato  
a rettificare in aumento il reddito imputabile *pro quota ai soci*, **la lite non è definibile**,

infatti, l'articolo 39 D.L. n. 98/2011, per effetto del richiamo all'articolo 16, comma 3, lettere a) e c) legge n. 289/2002, presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Controversie instaurate da società di persone*

Se l'accertamento impugnato da una società di persone  
rettifica in aumento il reddito della società (per es. ai fini IRAP) **la lite è definibile,**

invece  
l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima, **non esplica efficacia nei confronti dei soci,** con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.

## *Precisazioni*

Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi infatti come **liti autonome**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Modalità procedurali della definizione

Per definire la lite pendente,  
↓ il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo della controversia  
è tenuto al pagamento di una somma pari a:

valore della lite < 2.000€

150€

valore della lite > 2.000€

30% se non c'è pronuncia non cautelare sul merito o sull'ammissibilità del ricorso

10% se soccombente l'Agenzia

50% se soccombente il contribuente

# LE LITI FISCALI MINORI

## PRECISAZIONI

**Soccombenza**



è determinata dal raffronto tra quanto richiesto e quanto deciso dall'organo giurisdizionale adito

**Inammissibilità del ricorso**



determina la soccombenza. Vanno equiparate altre pronunce dagli effetti simili (improponibilità, irricevibilità, ecc.)

**Soccombenza parziale**



nessuna delle parti ottiene l'integrale accoglimento delle proprie richieste (sia 10% vittoria che 50% sconfitta)

# LE LITI FISCALI MINORI

Soccombenza parziale

*Esempio*

Ricorso vs avviso di accertamento → maggiore imposta per **10.000 €**

Sentenza di primo grado → **annulla** parzialmente per **4.000€**

→ **conferma** per **6.000 €**

Il valore della lite → importo del tributo contestato con il ricorso, cioè **10.000€**

Per la definizione → **10% di 4.000€** (imposta annullata dalla sentenza)  
→ **50% di 6.000€** (imposta confermata dalla sentenza)

Pertanto, verserà complessivamente 3.400€ (400 + 3.000)

# LE LITI FISCALI MINORI

Giudicato interno, somme dovute e rimborso delle eccedenze

REGOLA



Il tributo che rileva per determinare il valore della lite



è

quello riferibile all'atto o a quella parte dell'atto che, alla data di presentazione della domanda di definizione, costituisca ancora oggetto di controversia, in quanto non coperto da giudicato.

Giudicato interno



**RILEVA**

il valore della lite è limitato alla parte ancora in contestazione e non coperta da giudicato

Autotutela



**RILEVA**

il valore della lite è limitato alla parte non interessata dal provvedimento di annullamento dell'Ufficio

# LE LITI FISCALI MINORI

Pronuncia “resa”

Assume rilevanza la data di:

- **deposito della pronuncia** nel testo integrale;
- **deposito del solo dispositivo**, qualora sia prevista una pubblicazione dello stesso prima delle motivazioni, come è stabilito per le decisioni della Commissione tributaria centrale;
- **comunicazione** al contribuente **di un provvedimento decisorio del giudizio**, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito (per es. il provvedimento presidenziale di inammissibilità del ricorso di cui all’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 /1992).

## ***Precisazione***

**L’ordinanza** di accoglimento o di rigetto dell’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato, **ex articolo 47 del d.lgs. n. 546/1992 è irrilevante** ai fini della definizione

# LE LITI FISCALI MINORI

*Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda*

Ai fini della determinazione della somma dovuta



occorre fare riferimento

all'**ultima o all'unica pronuncia non definitiva** eventualmente resa  
alla **data di presentazione della domanda di definizione**

**quindi**


se la causa è stata già discussa e presumibilmente decisa, è necessario accertarsi, prima della presentazione della domanda di definizione, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo presso la segreteria della Commissione tributaria.



ciò in quanto rileva la pubblicazione, mediante deposito, della pronuncia, anche se il contribuente non ne abbia ancora ricevuto comunicazione.

# LE LITI FISCALI MINORI

## Precisazioni

Se tra la data di versamento per la definizione e quella di presentazione della domanda  
 **intervenga una pronuncia giurisdizionale**  
per effetto della quale le somme dovute risultino modificate:

**somme già versate > a quelle dovute** per effetto della pronuncia:

  
**Diritto al rimborso** se la definizione della lite è regolare;

**somme già versate < a quelle dovute** per effetto dell pronuncia:

  
**Obbligo di versamento** della differenza entro la data di presentazione della domanda,  
eccezionalmente anche oltre il 30 novembre 2011.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Definizione in pendenza di giudizio di rinvio o del termine di riassunzione*

L'articolo 39 D.L. n. 98/2011, per effetto del richiamo all'articolo 16 legge n. 289/2002,



prevede

**la possibilità di definire le liti per le quali pende giudizio di rinvio ovvero pende il termine per la relativa riassunzione.**



In caso di rinvio le somme dovute per la definizione sono pari al **30 per cento** del valore della lite, **considerato che la pronuncia di rinvio fa venir meno quelle precedenti.**

# LE LITI FISCALI MINORI

## *Precisazioni:*

### Vale per qualunque rinvio in quanto

*“è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (...) costituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (...) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. nn. 14892/2000, 15489/2000, n. 13833/2002, 1824/2005, 7536/2009, 19701/2010, 7781/2011)*

### Inoltre qualora la sentenza di appello sia stata cassata con rinvio,

*“non sarà mai più possibile procedere in executivis sulla base della sentenza di primo grado ... riformata dalla sentenza d'appello cassata, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (Cass. nn. 6911/2002, 3475/2001, 6679/2006, 3758/2007; 6042/2009).*

# LE LITI FISCALI MINORI

## Conciliazione giudiziale

È ammessa la definizione delle liti pendenti interessate da conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011

Il citato articolo 48 dispone che *“la conciliazione si perfeziona con il versamento... dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata”*.

*e pertanto*

in caso di conciliazione parziale perfezionata, la lite è definibile per la parte non conciliata: **il valore della lite è dato dal tributo ancora in contestazione**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Perfezionamento, efficacia e validità della definizione

La definizione si perfeziona con:

- il versamento dell'intera somma dovuta entro il 30 novembre 2011
- la successiva presentazione della domanda di definizione entro il 2 aprile 2012

## La domanda di definizione

deve essere presentata :

- esclusivamente in via telematica compilando il modello conforme a quello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011.
- tramite servizio internet (Fisconline), uno qualsiasi degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, che ne cureranno la trasmissione o gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri soggetti abilitati)

che

rilasceranno copia cartacea della domanda di definizione nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica quali prove dell'avvenuta presentazione della stessa

# LE LITI FISCALI MINORI

Attività degli Uffici

**Gli uffici competenti**

↓ trasmettono  
alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, **entro il 15 luglio 2012**,

↓ un elenco  
delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.

↓  
**Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012** termine entro cui dovrà pervenire anche la comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto

**NB** Entro il **30 settembre 2012** deve essere **comunicato e notificato**  
**l'eventuale diniego della definizione**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Riscossione: sospensioni e sgravi

Dopo aver riscontrato l'integrale pagamento di quanto dovuto,



l'Ufficio

- effettua un sommario controllo della definibilità della lite
- dispone **la sospensione** della riscossione dei ruoli il cui obbligo verrà meno per effetto della definizione della lite.

Dopo aver accertato la regolarità della domanda di definizione



l'Ufficio

procede allo **sgravio** dei predetti ruoli non pagati

**NB**

**L'Ufficio non può procedere, invece, al rimborso delle somme versate in base ad iscrizione a ruolo provvisoria**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Scomputo delle somme già versate

Dalle somme dovute per effetto della definizione



possono essere scomputate

quelle già versate sulla base di iscrizioni a ruolo provvisorie



sempreché

siano state **pagate** a titolo di tributo, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle entrate, e **limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere**

### *Precisazione*

Se le somme versate per il provvisorio sono > al dovuto per la chiusura della lite:

- **non** occorrerà effettuare alcun versamento
- in linea generale **non spetta** il rimborso della differenza

# LE LITI FISCALI MINORI

*Somme versate in misura eccedente*

Se le **somme versate provvisoriamente** sono > al **dovuto** per la definizione,



diritto al rimborso della parte eccedente

nel solo caso in cui:

- l'Agenzia delle entrate sia **risultata soccombente** sulla base dell'ultima o unica pronuncia non definitiva emessa
- il **valore della controversia** oggetto di definizione sia **superiore a 2.000 €**

## *Precisazione*

In ogni caso, il rimborso non potrà essere disposto qualora la Commissione tributaria non si sia ancora espressa, ovvero il contribuente, all'atto della presentazione dell'istanza di definizione, risulti soccombente sulla base dell'ultima pronuncia resa

# LE LITI FISCALI MINORI

*Pronuncia di condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio*

L'articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

afferma che

le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate

in generale quindi

la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio

e pertanto

a seguito della definizione della lite, si ha rinuncia, da parte del contribuente, alla vittoria delle spese di giudizio e specularmente viene inibita l'esecuzione della condanna del contribuente alle spese a favore dell'Agenzia

# LE LITI FISCALI MINORI

## Modalità di pagamento

Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato:

- **entro il 30 novembre 2011**
- **in unica soluzione**
- **con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l’indicazione del codice tributo “8082”,**

### *Precisazione*

È **preclusa la possibilità di compensare**, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, la somma dovuta per la definizione della lite con qualsiasi credito di imposta (cfr. articolo 16, comma 2, legge n. 289/2002)

# LE LITI FISCALI MINORI

Sospensione dei giudizi

Le liti fiscali suscettibili di definizione



sono sospese *ex lege* dal 6 luglio 2011

fino al 30 giugno 2012



Salvo che il contribuente presenti istanza di trattazione (art. 16, c. 6, l. n. 289/2002)

## ***Precisazione***

Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel suddetto periodo di sospensione, il giudizio prosegue, salva la facoltà del contribuente di chiederne la sospensione, che può essere formulata in forma scritta oppure oralmente in udienza. evidenziando la volontà di avvalersi della definizione.

# LE LITI FISCALI MINORI

Attestata la regolarità della domanda e trasmesso l'elenco alla segreteria (compiti Ufficio)



la sospensione del giudizio

si protrarrà fino al 30 settembre 2012

## *Precisazione*

La sospensione dei giudizi **non equivale a sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato**, rimanendo salva la facoltà della Commissione tributaria provinciale di disporre la sospensione cautelare degli effetti dell'atto, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando ne ricorrano i presupposti previsti da tale norma.

# LE LITI FISCALI MINORI

## Sospensione dei termini

Per le liti oggetto di definizione

**sono sospesi,**

**a favore di tutte le parti processuali, dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012,**

*“...i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”*

### **Precisazione**

**E' invece esclusa la sospensione:**

- del termine per **proporre** il ricorso in primo grado
- con riguardo ad una lite con impugnazione di **più atti** laddove anche uno solo di questi non è definibile

**Qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, e i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012**

# LE LITI FISCALI MINORI

Omesso versamento dell'importo dovuto



Per la definizione delle liti minori



l'omesso versamento

entro il termine previsto, dell'importo dovuto comporta l'inefficacia della sanatoria



anche perché

la definizione in esame **non prevede il pagamento rateale del dovuto**

## *Precisazione*

**Trova applicazione** il principio dell'errore scusabile, enunciato all'articolo 16, comma 9, legge n. 289/2002, secondo cui *"in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio"*

# LE LITI FISCALI MINORI

Errore scusabile

La scusabilità dell'errore

presuppone

condizioni di **obiettiva incertezza o di particolare complessità** del calcolo che debbono potersi accompagnare alla **normale diligenza** usata dal contribuente

Ove riconosca la scusabilità dell'errore

l'Ufficio:

- **liquiderà il maggior importo dovuto**
- **inviterà il contribuente ad effettuare il versamento integrativo entro 30 giorni** dalla data di ricezione della **comunicazione**

**Qualora la parte non provveda entro tale termine all'integrazione del pagamento, la chiusura della lite non sarà valida e, quindi, si procederà al diniego**

# LE LITI FISCALI MINORI

## Diniego della definizione

In caso di:

- irregolarità della definizione
- oppure omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto

l'Ufficio

**notificherà** al ricorrente e **depositerà** presso l'organo giurisdizionale

il **provvedimento di diniego** della definizione della lite fiscale pendente  
(*cfr. articolo 16, comma 8, legge n.289/2002*)

L'importo dovuto per la regolarizzazione, **maggiorato degli interessi legali** a decorrere dal 1 dicembre 2011, è versato mediante il modello "F24 con elementi identificativi". Anche in tal caso, **è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997**

# LE LITI FISCALI MINORI

Coobbligati

## **REGOLA**

In presenza di più **coobbligati**



la definizione  
effettuata da parte di **uno** di essi

**esplica efficacia anche a favore degli altri.**

## **Applicazione pratica**

Relativamente alle controversie con più soggetti (es. alienante e acquirente, coeredi, ecc.) interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile possono configurarsi i seguenti casi:

- a) pendenza di **un'unica lite** nella quale siano **costituiti tutti gli interessati**;
- b) pendenza di **distinte liti aventi ad oggetto lo stesso atto**, instaurate **separatamente** da ciascuno degli interessati;
- c) presentazione di ricorso **solo da parte di alcuni degli interessati**.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Nell'ipotesi sub a)*

si configura un'unica lite



pertanto

la **regolare definizione** da parte di uno degli interessati determina automaticamente l'**estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti**

*Nell'ipotesi sub b)*

pur in presenza di più liti fiscali



la **definizione** fatta valere da uno degli interessati **estende gli effetti anche sulle altre controversie**

*Esempio*

In materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso contratto di cessione di azienda viene impugnato separatamente da acquirente e venditore, con l'instaurazione di separati giudizi pendenti. In tal caso, l'Ufficio competente sulla domanda prodotta da uno dei soggetti interessati, nel trasmettere al giudice l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione, avrà cura di comunicare la pendenza di altre liti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, cui si estendono gli effetti della definizione. Una volta verificata la regolarità della chiusura della lite, andrà richiesta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie, instaurate dai coobbligati, interessate dalla medesima definizione.

# LE LITI FISCALI MINORI

*Nell'ipotesi sub c)*

Ricorso presentato solo da parte di alcuni interessati



la pretesa impositiva si è resa **definitiva soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dall'atto impugnato**. In tal caso, **l'effetto della definizione da parte del ricorrente impedisce all'Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati**, per i quali la lite non sia più pendente, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate

*Precisazione*

Ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione.

# LE LITI FISCALI MINORI

**Estinzione del giudizio**

è subordinata

**alla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell'Ufficio**

A seguito del deposito di detta comunicazione:

**nei giudizi pendenti Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano**

verrà dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

**nei giudizi pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale**

l'estinzione è dichiarata con ordinanza ai sensi dell'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636

**nei giudizi pendenti presso la Corte di cassazione**

Sebbene l'istituto della cessazione della materia del contendere non sia espressamente previsto dal codice di procedura civile, la Cassazione dichiara in tal caso l'estinzione del processo in conformità al proprio orientamento la cessazione della materia del contendere ogni qual volta ci sia accordo tra le parti



*Direzione Provinciale di Monza e della Brianza*

**LE LITI FISCALI MINORI**  
**fine presentazione**  
**e grazie a tutti**

**Dott. MASSIMO MIGGIANO**